Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 agosto 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 596.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche del politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — La denominazione dell'insegnamento complementare di: « Elettronica » è modificata in quella di: « Elettronica applicata ».

Art. 21. — Dopo l'ultimo comma dell'art. 21 è aggiunto quanto appresso:

XIV. — *Corso di perfezionamento in Tecnica del traffico*, con i seguenti insegnamenti:

1) La tecnica di esercizio dei trasporti;

2) Le esigenze costruttive della strada in relazione ai veicoli;

3) Le caratteristiche costruttive e di esercizio del veicolo in rapporto alla strada;

4) Norme di sicurezza e disciplina della circolazione;

5) Le esigenze della circolazione nel quadro urbanistico;

6) Il fattore umano nei trasporti: psicotecnica e infortunistica.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 26. - VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. **597.**

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Monterubbiano e Spinetoli, del distretto notarile di Ascoli Piceno; Staffolo, Montecarotto e Serra San Quirico, del distretto notarile di Ancona; Penna San Giovanni e Pollenza, del distretto notarile di Macerata; Piobbico, San Leo e il secondo posto in Fossombrone, del distretto notarile di Pesaro;

Visti i pareri dei Consigli notarili e della Corte di appello di Ancona,

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Monterubbiano e Spinetoli, del distretto notarile di Ascoli Piceno; Staffolo, Montecarotto e Serra San Quirico, del distretto notarile di Ancona; Penna San Giovanni e Pollenza, del distretto notarile di Macerata; Piobbico, San Leo e il secondo posto di notaio in Fossombrone, del distretto notarile di Pesaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. **598.**

Variante alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di sopprimere un posto di notaio nel comune di Monte Sant'Angelo, del distretto notarile di Foggia;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Foggia e della Corte d'appello di Bari,

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che è soppresso un posto di notaio nel comune di Monte Sant'Angelo, del distretto notarile di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. **599.**

Variante alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da 1 a 2 i posti di notaio nel comune di Salsomaggiore Terme, del distretto notarile di Parma;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Parma e della Corte di appello di Bologna;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che è aumentato a due il numero dei posti di notaio nel comune di Salsomaggiore Terme, del distretto notarile di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 19 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. **600.**

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da 12 a 15 il numero dei posti di notaio nel comune di Bergamo e di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Osio Sotto, Brembilla, Gromo, Ponte San Pietro e Caprino Bergamasco, del distretto notarile di Bergamo;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Bergamo e della Corte di appello di Brescia;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente:

a) è aumentato a 15 il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Bergamo;

b) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Osio Sotto, Brembilla, Gromo, Ponte San Pietro e Caprino Bergamasco, del distretto notarile di Bergamo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 20 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. **601.**

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n 89;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n 1666;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da 10 a 13 il numero dei posti di notaio nel comune di Cagliari, e di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Nuraminis, San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Carloforte, del distretto notarile di Cagliari, con aggregazione delle stesse alle sedi notarili rispettivamente di Serramanna, Guspini, Villacidro e Sant'Antioco;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte d'appello di Cagliari;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente:

a) è aumentato a 13 il numero dei posti di notaio nel comune di Cagliari;

b) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Nuraminis, San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Carloforte, del distretto notarile di Cagliari;

c) le sopraindicate sedi soppresse sono aggregate alle sedi rispettivamente di Serramanna, Guspini, Villacidro e Sant'Antioco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n.* 21 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. **602.**

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da 1 a 2 il numero dei posti di notaio nel comune di Locri; di istituire un posto di notaio nel comune di Praia a Mare, dei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano; e di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Pizzoni e Ricadi, del distretto notarile di Vibo Valentia; Polia, del distretto

notarile di Nicastro; Aieta, dei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano; Platì, Sant'Ilario dello Ionio, Samo di Calabria, Stignano e Gerace, del distretto notarile di Locri;

Visti i pareri dei Consigli notarili e della Corte d'appello di Catanzaro;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente:

a) è aumentato a 2 il numero dei posti di notaio nel comune di Locri;

b) è istituito un posto di notaio nel comune di Praia a Mare, dei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano;

c) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Pizzoni e Ricadi, del distretto notarile di Vibo Valentia; Polia, del distretto notarile di Nicastro; Aieta, dei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano; Platì, Sant'Ilario dello Ionio, Samo di Calabria, Stignano e Gerace, del distretto notarile di Locri

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 22 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n **603**.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto l'art. 8 del regio decreto legge 14 luglio 1937 n 1666;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da 2 a 3 il numero dei posti di notaio nel comune di Matera, e di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Roccanova, Terranova di Pollino, Vibonati, Caggiano e Trecchina, del distretto notarile di Lagonegro; Pomarico, del distretto notarile di Matera, con aggregazione delle stesse alle sedi rispettivamente di Sant'Arcangelo, Noepoli, Sapri, Polla e Maratea, del medesimo distretto notarile di Lagonegro.

Visti i pareri dei Consigli notarili di Lagonegro e Matera, e della Corte d'appello di Potenza;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente:

a) è aumentato a 3 il numero dei posti di notaio nel comune di Matera;

b) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Roccanova, Terranova di Pollino, Vibonati, Caggiano e Trecchina, del distretto notarile di Lagonegro; Pomarico, del distretto notarile di Matera;

c) le sopraindicate sedi soppresse sono aggregate alle sedi rispettivamente di Sant'Arcangelo, Noepoli, Sapri, Polla e Maratea, del medesimo distretto notarile di Lagonegro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n* 24 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. **604**.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da 6 a 8 il numero dei posti di notaio nel comune di Lecce e da 8 a 10 i posti di notaio nel comune di Taranto;

Visti i pareri dei Consigli notarili di Lecce e di Taranto, e della Corte d'appello di Lecce;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che è aumentato a 8 il numero dei posti di notaio nel comune di Lecce, e a 10 il numero dei posti di notaio nel comune di Taranto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n* 23 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. 605.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da 4 a 6 il numero dei posti di notaio nel comune di Bolzano, e di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Glorenza e San Leonardo in Passiria, del distretto notarile di Bolzano;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Bolzano e della Corte d'appello di Trento;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente:

a) è aumentato a 6 il numero dei posti di notaio nel comune di Bolzano;

b) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Glorenza e San Leonardo in Passiria, del distretto notarile di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 25 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1959

Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei francobolli ordinari da L. 100 e L. 200.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 7 giugno 1954, con il quale venne autorizzata l'emissione di due francobolli ordinari (da L. 100 e L. 200) a complemento della serie di otto francobolli ordinari di cui al decreto Ministeriale 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1953;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1955, con il quale furono stabilite le caratteristiche tecniche dei detti francobolli;

Riconosciuta l'opportunità di stampare, d'ora in poi, i francobolli in questione nello stesso formato degli altri valori della serie predetta;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, i francobolli da L. 100 e da L. 200, di cui alle premesse, saranno allestiti nel formato stampa di mm. 17 × 21 e nel formato carta di mm. 20 × 24, in calcografia, su carta bianca liscia, la cui filigrana è costituita da piccole stelle multiple a cinque punte.

La vignetta è analoga a quella che figura negli attuali valori di formato più grande, l'emissione dei quali venne autorizzata con il decreto Ministeriale 8 marzo 1954 sopracitato, con la sola differenza che il tratteggio orizzontale, anzichè incrociato, è limitato alla ombreggiatura del medaglione; sicchè l'indicazione numerica del valore preceduta dalla parola « LIRE » e quella di « REPUBBLICA ITALIANA » in carattere bastoncino figurano, come quella del cartiglio (POSTE), su fondo bianco.

I francobolli anzidetti sono stampati nei seguenti colori:

a) bruno per il valore da lire 100;

b) bleu per il valore da lire 200

Art. 2.

I valori della specie finora stampati nel formato stampa di mm. 28 × 22 e nel formato carta di millimetri 31 × 25 resteranno in corso fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1959

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1959
Registro n. 44 Ufficio risc. poste tel., foglio n. 250 — SIGNORETTI

(4434)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1959

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni inte essate su richiesta del competente Ufficio provinciale el lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Macerata presso Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupa ione, la Commissione provinciale per il collocamento, omposta dai signori:

Presidente:

De Berardines dott. Aristide, direttore dell'Ufficio rovinciale del lavoro;

Lampa avv. Francesco, funzionario dell'Ufficio del avoro designato a sostituire il presidente in caso di ssenza.

Membri:

Calogero ing. Paolo, rappresentante del Genio ivile;

Vezzali dott. Gualtiero, rappresentante della Ca iera di commercio, industria e agricoltura;

Monachesi dott. Luigi, rappresentante dell'Ispet orato provinciale dell'agricoltura;

Raveggi cav. Augusto, Ventuzi dott. Domenico, ordini Sesto. Clementoni Romualdo, Boarelli Primo, alomoni Giuseppe e Pepegna Romeo, rappresentanti ei lavoratori;

Cornelio cav. Umberto, Gentili cav. Romeo, Bian hini dott. Mario e Scuterini Edgardo, rappresentanti ei datori di lavoro;

Gentili per. agr. Armando, rappresentante dei col ivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

4475)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1959.

Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro a Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repub lica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione cen rale e periferica del Ministero del lavoro e della pre idenza sociale, che prevede la istituzione di ispetto ati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Pro incia che non siano anche capoluoghi di Regione;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1959 è istituito a Mantova in Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscri ione comprendente la provincia di Mantova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei onti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1959
Registro n 10 *Lavoro e previdenza, foglio n* 107. — BARONE

(4579)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 26792 in data 3 giugno 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, del dott. Schiavo Vincenzo, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Associazione sindacale interessata con il dottor Cunzolo Giuseppe;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Cunzolo Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Schiavo Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4474)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1959.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo di cui al decreto Ministeriale 8 maggio 1958;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, alcune modifiche delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

Roma, addì 10 luglio 1959

p. *Il Ministro* MICHELI

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1959.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, di cui al decreto Ministeriale 8 maggio 1958;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, alcune modifiche delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

Roma, addì 10 luglio 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4566)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1959.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze; intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo di cui al decreto Ministeriale 8 maggio 1958;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, alcune modifiche delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

Roma, addì 10 luglio 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4565)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1959.

Prezzo delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 39 del testo unico, 15 giugno 1959, n. 393, sulla disciplina della circolazione stradale;

Visto l'art. 179 del regolamento di esecuzione del testo unico 15 giugno 1959, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Decreta:

Le targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale saranno fornite ai proprietari dei veicoli stessi al prezzo di lire seicento cadauna.

Roma, addì 25 luglio 1959

Il Ministro: TOGNI

(4622)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1959.

Revoca del decreto Ministeriale 25 giugno 1959, concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo e lavoro « Terra e Libertà », con sede in Città Sant'Angelo (Pescara) e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1959, con il quale la Cooperativa di consumo e lavoro « Terra e Libertà », con sede in Città Sant'Angelo (Pescara), contrada Madonna della Pace, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ed il prof. dott. Antonio Di Monte ne era nominato commissario liquidatore;

Considerato che il Tribunale di Pescara ha dichiarato il fallimento della predetta Cooperativa, nominando curatore lo stesso prof. dott. Antonio Di Monte, con sentenza in data 30 giugno 1959, e cioè in data precedente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del proprio decreto 25 giugno 1959, pubblicazione avvenuta l'8 luglio 1959;

Visti gli articoli 197 e 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 25 giugno 1959, con il quale la Cooperativa di consumo e lavoro « Terra e Libertà », con sede in Città Sant'Angelo (Pescara), contrada Madonna della Pace, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ed il prof. dott. Antonio Di Monte nominato commissario liquidatore, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 818 del 5 agosto 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributi definitivi per l'anno 1954.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 818 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1954 (Seguito al provvedimento n. 802 del 26 giugno 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1953 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Saetta Napoli:
2 Impianto Guana II S. (1949/1954) L. 3,16619.

Società Anonima Orobia Milano:
79 Impianto Bitto II S. (Gerola Alta) (1950/1954) L. 1,08841.
80 Impianto Bitto III S. (Pedesina) (1950/1952) L. 0,22352.
81 Impianto Bitto IV S. (Regoledo) (1950/1951) L. 0,18065.

Industria Petralese di Elettricità Petralia Sottana (Palermo):
254 Impianto Portella di Campo (1954) L. 3,50.

(4602)

Provvedimento n. 819 del 5 agosto 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributi definitivi per l'anno 1955.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 819 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1955 (Seguito al provvedimento n. 803 del 26 giugno 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Saetta Napoli:
2 Impianto Guana II S. (1949/1954) L. 3.16619.

Società Anonima Orobia Milano:
79 Impianto Bitto II S. (Gerola Alta) (1950/1954) L. 1,16283.
80 Impianto Bitto III S. (Pedesina) (1950/1952) L. 0,24981.
81 Impianto Bitto IV S. (Regoledo) (1950/1951) L. 0,20499.

Industria Petralese di Elettricità Petralia Sottana (Palermo):
254 Impianto Portello di Campo (1954): L. 3,50.

(4603)

Provvedimento n. 820 del 5 agosto 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributi definitivi per l'anno 1956.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 820 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1956 (Seguito al provvedimento n. 804 del 26 giugno 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Saetta Napoli:
2 Impianto Guana II S. (1949/1954) L. 3.16619.

Società Idroelettrica delle Madonie Palermo:
26 Centrale Castelbuono (1951/1956) L. 1,33604.

Società Anonima Orobia Milano:
79 Impianto Bitto II S. (Gerola Alta) (1950/1954) L. 1,16283.
80 Impianto Bitto III S. (Pedesina) (1951/1954) L. 0,24981.
81 Impianto Bitto IV S. (Regoledo) (1950/1954) L. 0,20499.

Ditta Cugini Ansaldi Chiusa Pesio (Cuneo):
162 Impianto Conceria (1952) L. 1,78032.

Industria Petralese di Elettricità Petralia Sottana (Palermo):
254 Impianto Portella di Campo (1954) L. 3,50.

Società Impianti Elettrici Isola di Giglio Firenze:
316 Centrale Isola del Giglio (1954/1956) L. 1,58516.

Ditta Carmine Russo Nola:
339 Centrale Nola (1956) L. 2,42065.

(4604)

Provvedimento n. 821 del 5 agosto 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributi definitivi per l'anno 1957.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 821 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1957 (Seguito al provvedimento n. 805 del 26 giugno 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti

appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Saetta - Napoli

2 - Impianto Guana II S (1949/1954) L. 1,55598.

Società Idroelettrica delle Madonie - Palermo

26 - Centrale Castelbuono (1951/1956) L. 0,65671

Società Anonima Orobia - Milano.

79 - Impianto Bitto II S (Gerola Alta) (1950/1957): L. 0,58870

80 - Impianto Bitto III S (Pedesina) (1950/1957) L. 0,13923

81 - Impianto Bitto IV S (Regoledo) (1950/1954): L. 0,10830

Ditta Cugini Ansaldi - Chiusa Pesio (Cuneo):

162 - Impianto Conceria (1952) L. 0,87510

Società p. Az. Rumianca - Torino:

246 - Impianto Ceppomorelli (1949) L. zero

Industria Petralese di Elettricità - Petralia Sottana (Palermo):

254 - Impianto Portella di Campo (1954) L. 1,720

Società Impianti Elettrici Isola del Giglio - Firenze

316 - Centrale Isola del Giglio (1954/1956) L. 0,77917

Ditta Carmine Russo - Nola

339 - Centrale Nola (1956/1957): L. 1,41997.

Società Romana di Elettricità - Roma:

372 - Centrale Fiumicino (1957) L. 2,37860.

Officina Elettrica Lodovico Grobner - Colle Isarco-Brennero (Bolzano):

376 - Impianto Ponticolo (1957). L. 2,10

Società Elettrica Liparese - Lipari (Messina):

400 - Centrale Lipari (1957) L. 1,18339

(4605)

Provvedimento n. 822 del 5 agosto 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributi definitivi per l'anno 1958.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 822 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1958
(Seguito al provvedimento n. 806 del 26 giugno 1959)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Saetta - Napoli:

2 - Impianto Guana II S (1949/1954): L. 1,55598.

Società Idroelettrica delle Madonie - Palermo

26 - Centrale Castelbuono (1951-1956) L. 0,65671

Società Anonima Orobia - Milano

79 - Impianto Bitto II S (Gerola Alta) (1950/1957) L. 0,64080,

80 - Impianto Bitto III S (Pedesina) (1950/1957) L. 0,14985;

81 - Impianto Bitto IV S (Regoledo) (1950-1957) L. 0,12603

Società Elettrica Municipale Osimo - Osimo (Ancona)

98 - Impianto Sambucheto (1952) L. 0,37835

Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri «SIPPIC» Capri

161 - Centrale Capri (1949-1953) L. 0,81439

Ditta Cugini Ansaldi - Chiusa Pesio (Cuneo)

162 - Impianto Conceria (1952) L. 0,87510.

A.E.M. ed Acquedotto di Brunico - Brunico

187 - Impianto Gais (1951) L. 0,90406

Società Carlo Tassara - Breno (Brescia)

194 - Impianto Valle delle Valli (1952): L. 0,29286

Officine di Villar Perosa - Torino:

245 - Impianto Fenestrelle (1952). L. 0,64404

Industria Petralese di Elettricità - Petralia Sottana (Palermo):

254 - Impianto Portella di Campo (1954). L. 1,720

Società Impianti Elettrici Isola del Giglio - Firenze.

316 - Centrale Isola del Giglio (1954-1956). L. 0,77917.

Ditta Carmine Russo - Nola:

339 - Centrale Nola (1956-1958). L. 1,50414

Ditta Campo Egidio - Isola Levanzo (Trapani).

369 - Centrale Levanzo (1956). L. 1,94262.

Società Romana di Elettricità - Roma:

372 - Centrale Fiumicino (1957) L. 2,32575

Officina Elettrica Lodovico Grobner - Colle Isarco Brennero (Bolzano):

376 - Centrale Ponticolo (1957) L. 2,10

Cotonificio di Bolzano - Bolzano

387 - Impianto Rendlstain (1957): L. 0,76057

Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Palermo:

391 - Centrale Ustica (1957) L. 0,66706

Società Elettrica Liparese - Lipari (Messina):

400 - Centrale Lipari (1957) L. 1,18339

Società Elettrica Atesina - Bolzano.

425 - Impianto Brunico (1958). L. 3

Società Mineraria del Trasimeno - Milano.

426 - Centrale Città di Roma (1958): L. 2,23403

Società Generale Pugliese di Elettricità - Napoli:

431 - Centrale Lipari (1958) L. 2,50

Società Terni - Roma

433 - Impianto Recentino (1958): L. 2,73725

Società Meridionale di Elettricità - Napoli.

442 - Impianto Bussento II S (1958): L. 3.

(4606)

Provvedimento n. 823 del 5 agosto 1959. Energia di nuova produzione e sopraprezzi sulle forniture di energia elettrica.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 823 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione:

Energia di nuova produzione
e sopraprezzi sulle forniture di energia elettrica

1. Fermi restando i sopraprezzi a favore della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche stabiliti dal provvedimento n. 275 in data 18 aprile 1951, dal cap. II del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, dal cap. IV del provvedimento n. 620 in data 28 dicembre 1956, nonchè tutte le disposizioni ad essi relative, si dispone che, in aggiunta ai sopraprezzi stessi, sono posti a carico degli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 kW i seguenti sopraprezzi per ogni kWh di effettivo consumo:

L. 0,65 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 30 fino a 100 kW,

L. 0,59 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 100 fino a 500 kW,

L. 0,52 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 500 fino a 1000 kW,

L. 0,39 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 1000 fino a 2000 kW;

L. 0,26 per le forniture di energia elettrica con potenza oltre 2000 kW;

L. 0,13 per le forniture di energia elettrica con potenza oltre 125.000 kW con prelievo dell'energia direttamente nelle centrali di produzione mediante linee di trasporto di pertinenza delle utenze. L'impegno di potenza deve risultare espressamente indicato nei contratti di fornitura;

L. 0,13 per le forniture di energia elettrica destinate ai processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici;

L. 0,16 per le forniture di energia elettrica destinate alla produzione di acciai comuni o speciali;

L. 0,06 per le forniture « occasionali » di energia elettrica con potenza superiore a 1000 kW.

I sopraprezzi aggiuntivi, di cui al presente provvedimento, sono posti a carico anche degli utenti totalmente o parzialmente esentati dal sopraprezzo sulle forniture con potenze superiore a 30 kW in base al disposto del comma d) del capitolo VIII del provvedimento n. 348, nonchè degli utenti cui siano applicati le tariffe ed i prezzi limite superiori ed inferiori, di cui ai comma a), b), c) del paragrafo 1) ed ai comma a) e b) del paragrafo 3) del cap. V del citato provvedimento n. 620.

Detti prezzi e tariffe limite restano invariati in quanto i nuovi sopraprezzi aggiuntivi non sono cumulabili con quelli stabiliti dal cap. IV del ripetuto provvedimento n. 620 ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe limite dianzi citati.

Sono invece esenti dal pagamento dei predetti sopraprezzi:

a) gli autoproduttori per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti gestiti sotto la stessa ragione sociale;

b) le utenze sottese per l'energia loro spettante a tale titolo fermo restando che, per la parte di tale energia eventualmente ceduta a terzi, l'utente sotteso deve applicare a carico dell'acquirente i sopraprezzi prescritti;

c) i distributori ai quali tuttavia incombe l'obbligo di applicare i prescritti sopraprezzi nei confronti della propria utenza.

2. I suddetti sopraprezzi, che saranno riscossi dalle imprese elettriche e versati alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, dovranno essere applicati con le bollette e fatture emesse dalle citate imprese a decorrere dal 1° agosto 1959, afferenti i consumi effettuati successivamente a tale data e fino al 31 luglio 1961, con i criteri di prevalenza stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio.

3. Restano immutate tutte le altre disposizioni che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento.

(4607)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1956, nella zona di Cantiano, località monte Petria (Pesaro), dell'estensione di ettari 750 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1964.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, dell'estensione di ettari 650 circa, compresa nel comune di Spoleto, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: frazione Arezzo, strada carrozzabile per Crocemarroggia fino al sentiero per Mogliano, Mogliano-bivio, strada carrozzabile Mogliano Rapicciano;

est: strada carrozzabile Mogliano-Builana; fosso Builana fino alla ferrovia Roma-Ancona, ferrovia Roma-Ancona fino alla galleria Balduini;

sud: località Mandrelle, bivio S. Maria Paganica, mulattiera per Morgiani, mulattiera Morgiani fino alla strada carrozzabile Rapicciano-Fogliano;

ovest: fosso di Fogliano (affluente del torrente Marroggia di destra), torrente Marroggia fino alla frazione Arezzo.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 gennaio 1958, nella zona di Fabriano (Ancona), dell'estensione di ettari 525 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene esteso su fondi contigui, siti nel comune di Genga (Ancona), della superficie di ettari 675 circa. Detta zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 1200 circa delimitata dai sottoindicati confini:

partendo dal passaggio a livello di Moscano, n. 287, sulla ferrovia Fabriano-Ancona, segue la strada statale n. 76 fino al passaggio a livello di Borgo Tufico, n. 232, da qui la sponda di destra del fiume Esino, fino alla centrale elettrica Miliani in territorio del comune di Genga, da qui la strada provinciale per Genga Sassoferrato, lungo tutta la Gola di Frasassi, indi il fondo valle di Colle Sasso sulla proprietà Benigni in tutta la sua lunghezza fino ad incontrare, in località Valle Piana, la strada per la Cava Fiaoni, strada per l'abitato di Vallemontagnana, strada Vallemontagnana-Moscano, (escluso l'abitato di Moscano), indi la strada comunale per Fabriano fino al casello ferroviario n. 287 del passaggio a livello di Moscano.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 49 circa, compresa nel comune di Zerbolò, località Val Paretta, delimitata dai sottoindicati confini:

nord-est: fiume Ticino;

sud-est: canale Mangialoca;

ovest: canarolo Mangialocchino.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 agosto 1956 e 15 luglio 1957, nella zona di Cagli (Pesaro), dell'estensione di ettari 450, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 13 agosto 1956, s'intende prorogato ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

(4564)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Formia. (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 giugno 1959, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale in data 3 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1951, con il quale veniva esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato la zona sita sulla spiaggia di Formia avente la superficie di mq. 2843,75 riportata in catasto al foglio n. 14, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17 e 21 del comune di Formia nel senso che l'area citata nel decreto stesso ha la superficie di mq. 2844 ed è inscritta in catasto al foglio n. 14, mappale n. 1/parte, del comune di Formia.

(4487)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Ettore Ferrara avverso la deliberazione 30 aprile 1957 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Frosinone per l'assegnazione di alloggi popolari in quella città alla piazza Gramsci.

(4498)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a diciotto posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'ordinamento degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatto di guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, recante norme per l'assunzione al lavoro obbligatoria dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, riguardante, tra l'altro, i benefici spettanti agli orfani di guerra;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante la riserva dei posti nei concorsi per l'ammissione alle carriere degli impiegati civili dello Stato e la graduatoria dei titoli preferenziali;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardanti, rispettivamente la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego e il concorso dei titoli di precedenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a diciotto posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Art. 2.

Posti riservati.

Nell'ambito dei posti messi a concorso sono riservate le quote in favore delle categorie di aspiranti di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti politici;

c) sia in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

d) sia di moralità e condotta incensurabili e di sana costituzione fisica.

Per disposizione del Ministro per la grazia e la giustizia, il candidato potrà essere sottoposto a visita di uno o più medici per l'accertamento della sua idoneità alle funzioni di aiutante ufficiale giudiziario e qualora non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, non verrà ammesso al concorso;

e) abbia, alla data del presente bando compiuto l'età di anni 21 e non abbia superata quella di 30.

Art. 4.

Elevazione del limite massimo di età.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni 2, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie, alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore degli ex combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizo per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli

aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere esclusivamente presentata o fatta pervenire al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità, con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il 30° anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune, dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e dell'Istituto presso il quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Documento d'identificazione

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che, a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da lire 200.

Art. 7.

Inammissibilità. Decadenza.

a) non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) gli aspiranti che non allegheranno all'istanza il ritratto in fotografia, ovvero la produranno non in regola con il bollo o senza le richieste autenticazioni;

3) gli aspiranti che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti;

b) saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 13;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il diritto ai posti riservati a preferenza o alla elevazione del limite massimo di età.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per i posti riservati, per la elevazione del limite massimo di età o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Ufficio superiore del personale Ufficio 3°, entro il termine perentorio di giorni 20 da quello in cui hanno sostenuto la prova orale medesima, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti come segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità;

2) mutilati ed invalidi;

a) i mutilati ed invalidi di guerra per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella (*C* o *D*) che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invadili civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa dovranno produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato proviciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi;

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla lettera *a*)

5) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

6) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o copia autentica) del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica con attestazione, su carta bollata da lire 100, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza,

i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L 100 della competente comunità israelitica,

8) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra;

9) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici Coloro che, fra essi, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, produrranno un attestato rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso,

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio,

c) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, da cui risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato dal rapporto d'impiego,

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili produrranno apposita attestazione dell'autorità militare su carta da bollo da L 100,

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti universitari, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, presenteranno un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio, per gli assistenti straordinari

I documenti di cui al n. 8) ed alle lettere *a*) e *b*) del n 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione.

Art. 9.

Prove di esame

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

L'esame di concorso consta:

1) di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con la quale gli aspiranti devono dare anche saggio di calligrafia;

2) di una prova orale sulle norme di procedura civile e penale, relative alla notificazione degli atti, nonchè su nozioni dell'ordinamento giuridico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

3) di un saggio di dattilografia.

Art 10.

Sede degli esami.

La prova scritta avrà luogo in Roma od in altre sedi nel giorno che sarà indicato con successivo decreto.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai concorrenti ammessi a sostenerla

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato non meno di 30/50 nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato una media complessiva non inferiore ai 35/50 dei voti nell'insieme della prova scritta e di quella orale e non meno di 30/50 nella prova orale

Art 11

Graduatoria

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voto, si applicano le disposizioni dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi

Saranno dichiarati vincitori, entro i limiti dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria degli idonei salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni di legge

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti

Art 12

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio superiore del personale - Ufficio 3°, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo

A) titolo di studio. diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L 200

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, dovrà essere prodotto un certificato, su carta da bollo da L 100, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, dovrà prodursi il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269,

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100 Non è ammesso il certificato dell'atto di nascita

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato,

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente del territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio di aiutante ufficiale giudiziario, in base anche allo accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico, rilasciato ai sensi, rispettivamente, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato possono produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A)* ed *F)* del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile, indicato all'art. 8, n. 9, lett. *a)*, se non l'abbiano già prodotta.

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, certificato generale del casellario giudiziale insieme ad un certificato in carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo, attestante sia la buona condotta, sia la idoneità fisica all'impiego.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera tutti i documenti, all'infuori del certificato medico e del titolo di studio, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle letere *C)*, *D)*, *E)* ed *F)*, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quelli della lettera d'invito.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 18 luglio 1959

p. *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1959
Registro n. 4, *foglio n.* 158. — GALLUCCI

(4611)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a sessantasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo specialisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1958, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a sessantasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica Ruolo specialisti (registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1958, registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio n. 244);

Considerato che, pur trattandosi di unico concorso per ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo specialisti, il ruolo stesso si articola in varie categorie, con distinti organici;

Considerato che dovranno essere formulate graduatorie distinte per ogni singola categoria;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a sessantasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica Ruolo specialisti:

Presidente

Col. A.A.r.n. s.p.e. Vecchi Corradino.

Membri:

Col. A.A.r.s. s.p.e. Alessandrini Vinicio;

Col. A.A.r.s. s.p.e. Anceschi Prospero;

T Col. G.A.r.i. s.p.e. Zizzi Giovanni;

Ten. A.A.r. spec. cat. mot. s.p.e. Mormone Salvatore, per la categoria motoristi;

Cap. A.A.r. spec. cat. mont. s.p.e. Bertati Vittorio, per la categoria montatori;

Cap. A.A.r. spec. cat. marc. s.p.e. Sarra Michele, per la categoria marconisti;

Cap. A.A.r. spec. cat. arm. s.p.e Magnano Cristofaro, per la categoria armieri;

Cap. A.A.r. spec. cat. elettr. s.p.e. Muroni Adolfo, per la categoria elettricisti;

Cap. A.A.r. spec. cat. fot. s.p.e. Avarello Calogero, per la categoria fotografi;

Cap. A.A.r.s. s.p.e. Caputo Ferdinando, per la categoria autisti;

Magg. C.C.r.c. s.p.e. Mannino Antonino, segretario e membro supplente.

A ciascuno dei membri della Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 2.

I membri della Commissione esaminatrice aggregati per le sette diverse categorie nelle quali sono suddivisi i posti di cui al concorso indicato in preambolo, interverranno, in sede di correzione delle prove scritte e di esami orali, ai lavori della Commissione soltanto per i candidati appartenenti alla propria categoria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1959
Registro n. 27 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 175. — LAZZARINI

(4610)

PREFETTURA DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto 29 maggio 1959, n. 40604, con cui si provvedeva alla dichiarazione dei vincitori relativa alle tredici condotte mediche vacanti al 30 novembre 1956, messe a concorso con il decreto 11 aprile 1957, n. 74402, modificato con il decreto 16 gennaio 1958, n. 12097;

Considerato che l'assegnazione della seconda condotta di Chiari al candidato idoneo, invalido di guerra, dott. Bortolo Pollini, in applicazione all'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, è inoperante, in quanto il detto candidato ha rinunziato al beneficio;

Considerato che della condotta suddetta dev'essere dichiarato vincitore il candidato idoneo dott. Bruno Mezzena, quinto in graduatoria, a cui spetta per ragione di merito e che, tenuto conto delle indicazioni fatte dagli altri candidati nelle loro domande, la dichiarazione dei vincitori di cui al citato decreto 29 maggio 1959, dev'essere modificata anche nei confronti degli idonei successivi dott. Asteria Aniello, Allocchio Enrico, Mammi Luciano e Paganuzzi Augusto;

Visti il vigente testo unico delle leggi sanitarie, le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 584, e il regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta·

L'elenco dei vincitori del concorso di cui nelle premesse è modificato come segue:

Numero d'ordine	Numero di graduatoria	Vincitore	Punteggio	Condotta
5	5	Mezzena Bruno	55,866	Chiari, 2ª condotta
6	6	Asteria Aniello	55,103	Vestone
7	9	Allocchio Enrico	54,407	Ome
8	10	Mammi Luciano	54,303	Bagolino Ponte Caffaro (consorzio)
9	11	Paganuzzi Augusto	54,169	San Gervasio Bresciano

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati al provvedimento

Brescia, addì 1° agosto 1959

p *Il prefetto* POLI

(4590)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n 47490 del 5 dicembre 1957, con il quale è stato bandito pubblico concorso per quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1956;

Visto il decreto prefettizio n 46570 del 5 novembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 279 del 20 novembre 1958, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopra indicato,

Visti i verbali della Commissione e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria del concorso indicato nelle premesse

1 Di Girolamo Nicola . . punti 54,901
2 Marcorelli Giuseppe . . . . » 52,525
3 Di Rocco Pietro . . . » 52,251
4. Di Gianfilippo Loide . . . . punti 51,465
5 Del Rosso Nicola . . . » 49,330
6 Polce Gastone . . . . . » 47,950
7 Gatta Dotolino . . . . » 47,261
8. Marchionni Antonino . . . . . » 47,057
9 Meossi Alvaro . . . . . » 46,320
10 Rizza Giovanni . . . . . » 46,010
11 Sensini Didio . . . . . . » 46,000
12 Zazziello Carmelo . . . . . » 45,510
13 Ruzzi Gaetano . . . » 45,465
14 Lattanzio Francescantonio . . . . » 45,185
15. Raffaele Francesco . . . » 45,000
16. Monorchio Vincenzo . . . . . » 44,742
17 Tatoni Isidoro . . . . . . » 42,816
18 Raffaele Cesare Berardo . . . . » 42,300
19 Calderoni Mario . . . » 40,572
20 Andreassi Fernando . . . . . . » 40,460
21 Ciccone Nino . . . . » 39,320
22. Cesta Giovanni . . . . . . » 39,100
23 Chiominto Luciano » 38,230

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati

L'Aquila, addì 10 luglio 1959

Il prefetto. BLANDALEONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 47490, di pari data del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n 47490 del 5 dicembre 1957;

Visto l'ordine con il quale i concorrenti hanno chiesto le sedi poste a concorso,

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai medici sottoindicati, quali vincitori del concorso indicato in narrativa, sono assegnate le seguenti sedi:

Di Girolamo Nicola Luco dei Marsi,
Marcorelli Tullio· Anversa degli Abruzzi,
Di Rocco Pietro: Villavallelonga,
Di Gianfilippo Loide Opi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati

L'Aquila, addì 10 luglio 1959

Il prefetto: BLANDALEONE

(4447)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.